

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N.19 DEL 20 APRILE 2009
- MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N.7 DEL 20 MARZO 2024

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento
Art. 2 Diffusione

CAPO 2° - CONSIGLIO DELL'UNIONE: IL PRESIDENTE

Art. 3 Presidente del Consiglio dell'Unione
Art. 4 Presidenza ordinaria nelle sedute
Art. 5 Poteri del Presidente del Consiglio

CAPO 3° - CONSIGLIERI

Art. 6 Consiglieri
Art. 7 Consigliere Anziano
Art. 8 Diritti dei consiglieri
Art. 9 nomine ed incarichi
Art. 10 Funzioni rappresentative
Art. 11 Conferimento di incarichi speciali
Art. 12 Indennità di presenza e rimborso spese
Art. 13 Esenzione da responsabilità

CAPO 4° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 Capigruppo
Art. 15 Conferenza dei Capigruppo
Art. 16 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi
Art. 17 Informazione e aggiornamento dei consiglieri

CAPO 5° - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 18 Costituzione e composizione
Art. 19 Durata in carica
Art. 20 Convocazione
Art. 21 Compiti e funzioni
Art. 22 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori
Art. 23 Verbali delle sedute
Art. 24 Commissioni temporanee o speciali
Art. 25 Commissione Controllo e garanzia

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO 1° - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 26 Notifica ai Consiglieri

Art. 27 Termini per la notifica

CAPO 2° - ORDINE DEL GIORNO

Art. 28 Norme di compilazione

Art. 29 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Art. 30 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO III – SEDUTE CONSILIARI

CAPO 1° - SEDE

Art. 31 Sede delle riunioni

CAPO 2° - SCRUTATORI

Art. 32 Nomina ed attribuzioni

CAPO 3° - PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 33 Sedute di prima convocazione

Art. 34 Numero legale

Art. 35 Sedute di seconda convocazione

CAPO 4° - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 36 Pubblicità delle sedute

Art. 37 Sedute aperte

Art. 37 bis Sedute in videoconferenza

CAPO 5° - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 38 Comportamento dei Consiglieri

Art. 39 Norme generali per gli interventi

Art. 40 Tumulti in aula

Art. 41 Comportamento del pubblico

Art. 42 Ammissione di funzionari in aula

CAPO 6° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 43 Comunicazioni - Ordine dei lavori

Art. 44 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

Art. 45 Norme per la discussione generale

Art. 46 Gli emendamenti

Art. 47 Questione pregiudiziale o sospensiva

Art. 48 Richiami all'ordine del giorno

Art. 49 Fatto personale

Art. 50 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

CAPO 7° - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

- Art. 51 Rinvio della seduta ad altro giorno
Art. 52 Termine della seduta

CAPO 8° - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

- Art. 53 Diritto di presentazione
Art. 54 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
Art. 55 Interrogazioni
Art. 56 Risposta alle interrogazioni
Art. 57 Interpellanze
Art. 58 Svolgimento delle interpellanze
Art. 59 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Art. 60 Mozioni
Art. 61 Svolgimento delle mozioni
Art. 62 Emendamenti alle mozioni
Art. 63 Ordini del giorno riguardanti mozioni
Art. 64 Votazione delle mozioni
Art. 64bis Ordine di inserimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni

CAPO 9° - VOTAZIONI

- Art. 65 Forme di votazione
Art. 66 Votazione in forma palese
Art. 67 Votazione per appello nominale
Art. 68 Presentazione e approvazione bilancio preventivo
Art. 69 Votazioni segrete
Art. 70 Esito delle votazioni
Art. 71 Divieto di interventi durante le votazioni

TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**CAPO 1° - DELIBERAZIONI DELLE SEDUTE**

- Art. 72 Deliberazioni

CAPO 2° - VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 73 Verbali delle sedute
Art. 74 Approvazione e conservazione del verbale
Art. 75 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO 1°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Materia del Regolamento

- 1 Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2 Se nel corso delle adunanze del Consiglio si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentiti la conferenza dei Capigruppo, il Segretario dell'Unione e/o il Direttore Generale dell'Unione.

Art.2 Diffusione

- 1 Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
- 2 Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione devono essere inviate dal Presidente dell'Unione ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO 2°

CONSIGLIO DELL'UNIONE: IL PRESIDENTE

Art. 3 Presidente del Consiglio dell'Unione

- 1 Il Presidente è eletto, svolge le proprie funzioni, ed esercita le prerogative contenute nell'art.15 dello Statuto dell'Unione.
- 2 Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri dell'Unione e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. A tale proposito presiede e convoca la Conferenza dei Capigruppo, strumento di coordinamento e di confronto tra i Gruppi Consiliari, in funzione di una puntuale organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 4 Presidenza ordinaria nelle sedute

- 1 La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente dell'Unione, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 2 Il Consiglio nella prima seduta, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione tra i suoi componenti, del Presidente. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.
- 3 Se al primo scrutinio nessun candidato ha riportato tale maggioranza assoluta, viene eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti

4 In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano o, nel caso sia esso presidente, dal secondo consigliere più anziano.

5 Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 2, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente e del Vice-Presidente o alla cessazione di questi dalla carica per altro motivo.

Art. 5 Poteri del Presidente del Consiglio

1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

2 Il Presidente ha il compito di mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4 Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

5 Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO 3° CONSIGLIERI

Art. 6 Consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto dell'Unione.

Art. 7 Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

Art. 8 Diritti dei consiglieri

1 I consiglieri eletti in seno al consiglio dell'unione hanno il compito di curare e garantire le informazioni tra unione e singoli consigli comunali, e viceversa di portare in unione le istanze dei singoli consigli comunali, ove compatibili e pertinenti con le materie delegate all'unione medesima

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.

2 Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli

uffici comunali per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3 I consiglieri, per esplicare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze. Emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze devono riguardare solo i temi, materie, servizi di competenza dell'Unione dei Comuni. Nelle sedute consiliari possono sempre intervenire per fatto personale.

4 I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi a oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nell'ambito delle disposizioni normative inerenti la privacy. Il consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato.

5 I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6 Il Direttore Generale, il Segretario, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni normalmente entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici. In tal caso il responsabile dell'ufficio dovrà indicare al richiedente il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.

7 I consiglieri possono avere a disposizione uno spazio all'interno della sede dell'Unione o di uno dei comuni aderenti – e degli strumenti informatici e di supporto necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale,

Art. 9 nomine ed incarichi

1 Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2 Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.

3 Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

4 Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza dell'unione espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 67.

Art. 10 Funzioni rappresentative

1 Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

2 La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Art. 11 Conferimento di incarichi speciali

- 1 Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nel rispetto delle esclusive competenze dell'Unione, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
- 2 Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
- 3 Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 12 Indennità di presenza e rimborso spese

- 1 I consiglieri dell'Unione hanno diritto unicamente a percepire un gettone di indennità per la presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione. Il gettone viene raddoppiato qualora si prosegua oltre la mezzanotte.
- 2 L'ammontare dei gettoni nei limiti previsti dal precedente comma è determinata dal Consiglio dell'Unione.
- 3 Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, così come approvato dal Consiglio dell'unione fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Art. 13 Esenzione da responsabilità

- 1 Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno all'Unione.

CAPO 4° GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 Capigruppo

- 1 I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa, da comunicare al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione e al Segretario dell'Unione e/o al Direttore,.
- 2 Il numero minimo di consiglieri per la formazione di un gruppo diverso da quelli della lista di elezione è di due. I Consiglieri che depositano in Segreteria una dichiarazione di non aderire al gruppo di una delle liste, o a un gruppo formato ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituiscono il Gruppo Misto.
- 3 Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri più anziani d'età.

Art. 15 Conferenza dei Capigruppo

- 1 La conferenza dei capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
- 2 La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

3 Di norma, la conferenza dei capigruppo viene convocata per posta elettronica agli indirizzi comunicati dai consiglieri almeno 5 giorni prima della data utile per la convocazione del Consiglio.

4 Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza.

5 I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

6 Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

7 Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal Direttore Generale dell'Unione, o dal Segretario, o da un suo delegato, d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 16 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

1 Il Presidente del Consiglio e i Gruppi Consiliari dell'Unione dispongono, presso la sede dell'Unione, di attrezzature, e servizi adeguati al loro funzionamento istituzionale.

2 Il Presidente dell'Unione, di concerto con il Presidente del Consiglio, dispone, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio, i locali e i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari.

3 Ai gruppi consiliari è assicurato, compatibilmente con la disponibilità dei locali e la destinazione principale degli stessi, l'uso gratuito di sale dell'Unione per iniziative, anche aperte al pubblico, connesse a materie di competenza consiliare.

4 Le risorse finanziarie finalizzate e necessarie al funzionamento istituzionale dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei capigruppo, possono essere determinate in sede di approvazione del Bilancio Preventivo dell'Unione.

Art. 17 Informazione e aggiornamento dei consiglieri

1 Potrà essere istituito un ufficio, appositamente individuato dalla Giunta dell'Unione, atto a segnalare periodicamente ai consiglieri la normativa nazionale e regionale, gli articoli ed inchieste di carattere politico-amministrativo e i convegni di rilevante interesse.

2 Qualora i consiglieri lo richiedano è fatto loro diritto avere informazioni e aggiornamenti sulla normativa e partecipare a convegni.

3 I consiglieri hanno diritto di partecipare a convegni di studio e aggiornamento, nei limiti di spese approvate dal Consiglio e regolarmente rendicontate.

CAPO 5° **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Art. 18 Costituzione e composizione

1 Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti ad esso sottoposti..

2 Il Consiglio dell'Unione può istituire fino a 3 Commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:

- Commissione 1[^] - Affari istituzionali, Finanziari e Organizzazione ,
- Commissione 2[^] - Welfare
- Commissione 3[^] - Territorio, ambiente e sviluppo economico

3 Ogni commissione permanente è composta da n. 7 Consiglieri assicurando la rappresentanza proporzionale con voto plurimo.

4 La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5 Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni con votazione palese e singolarmente per ogni nominativo designato nel rispetto del comma precedente. I componenti nominano i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni. La proposta di sostituzione del presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

6 In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono i maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui ai precedenti commi.

7 I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

8 La Giunta dell'Unione si impegna ad inviare alle Commissioni competenti le delibere relative per materia, e su richiesta della Commissione informa e motiva al Consiglio le decisioni.

9 Le commissioni si riuniscono, di norma, presso l'Unione dei Comuni, e in caso di impedimento si concorda con i consiglieri una sede diversa purché all'interno dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 19 Durata in carica

1 Le commissioni consiliari permanenti e la commissione affari istituzionali, controllo e garanzia durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

2 Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 20 Convocazione

1 Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente di Commissione, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno un gruppo consiliare.

2 In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.

3 L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato, di norma mediante posta elettronica agli indirizzi comunicati dai componenti, ai membri delle commissioni (effettivi e supplenti) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

4 L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco con eventuale delega di Giunta dell'Unione sulla materia.

5 Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente riunite con la presenza della metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. In seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti, sempre che siano presenti almeno un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.

6 Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari incaricati dal Direttore Generale e/o dal Segretario dell'Unione, sentiti i responsabili dei servizi interessati.

7 Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione.

Art. 21 Compiti e funzioni

1 Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.

2 A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari, loro sottoposte dalla Giunta dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dai consiglieri;
- verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione dei servizi di loro competenza;
- approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del territorio dell'Unione.

3 Le decisioni della commissione sono valide allorché adottate con maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

4 Le Commissioni presentano al Consiglio dell'Unione le determinazioni od i pareri adottati sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 22 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

1 Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

2 Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori dell'Azienda U.S.L., i consiglieri di aziende consortili e di società alle quali eventualmente partecipa l'Unione.

3 Le commissioni provvedono altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali, dell'associazionismo, di patronato e del tempo libero, per le sole materie conferite all'Unione medesima.

4 Il Presidente di commissione, su indicazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari presenti in commissione, è tenuto a convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'o.d.g.

5 Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente dell'Unione ogni qualvolta o richiedano, e viceversa.

Art. 23 Verbali delle sedute

1 Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, al Direttore Generale, al Segretario dell'Unione. I verbali sono redatti a cura del segretario della commissione designato e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni del Consiglio. I verbali possono essere inviati per posta elettronica e/o via telefax ai consiglieri che ne facciano richiesta.

2 Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Art. 24 Commissioni temporanee o speciali

1 Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.

2 La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 La delibera istitutiva determina il numero dei componenti (da attribuire ai gruppi con criterio proporzionale), i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.

4 Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva, nel rispetto dei tempi previsti all'atto della costituzione della commissione medesima.

5 I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti, salvo il fatto che per le commissioni aventi funzioni di indagine, controllo e inchiesta, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Il presidente viene eletto con votazione palese contestualmente all'istituzione della commissione.

6 La Commissione ha il potere di richiedere al Direttore Generale, al Segretario dell'Unione, ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La Commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti.

Art. 25 Commissione Controllo e garanzia

1 Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno, commissioni speciali di garanzia e di controllo, distinte dalle commissioni permanenti e da quelle d'indagine. Le funzioni svolte da tali commissioni sono:

- operare per il rispetto delle principali regole di democrazia e trasparenza nell'informazione istituzionale pubblica con riguardo alle materie conferite all'Unione;

- vigilare sull'attività dei rappresentanti dell'Unione all'interno degli enti e delle aziende eventualmente dipendenti dall'Unione medesima.

2 La commissione provvede all'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti di spettanza del Consiglio dell'Unione, svolge funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione, alle modalità di decadenza dei consiglieri, al principio del giusto procedimento sancito dalla legge 241/1990 e successive modifiche, nonchè all'effettivo esercizio, da parte dei consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti.

3 La commissione svolge altresì ogni altro adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

4 Il Consiglio quando ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere ad una indagine sull'attività della amministrazione, ne affida i relativi compiti alla Commissione di cui al presente articolo; in tal caso, i capigruppo hanno facoltà di sostituire i singoli componenti con altri consiglieri e la sostituzione è formalizzata con la relativa dichiarazione in corso di seduta consiliare.

5 Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i consiglieri di minoranza con votazione palese e con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, da tenere nella stessa seduta, e la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in una votazione successiva, da tenersi in altra seduta.

6 Per le funzioni del Presidente, per la nomina del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

TITOLO II **NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

CAPO I **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Art. 26 Notifica ai Consiglieri

1 Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente del Consiglio contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi, il giorno dell'invio della convocazione, ed il giorno della seduta consiliare non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

2 In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta di norma mediante posta elettronica.

3 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio a convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.

Art. 27 Termini per la notifica

1 Nel caso che, dopo effettuate le comunicazioni via posta elettronica di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto, sempre via posta elettronica, ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

2 L'eventuale ritardato avviso di convocazione si ritiene sanato qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

CAPO 2° **ORDINE DEL GIORNO**

Art. 28 Norme di compilazione

- 1 Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva alla elezione, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è compilato dal Presidente del Consiglio.
- 2 Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
- 3 L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio dell'Unione devono essere pubblicate nell'Albo pretorio dell'Unione almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura della Segreteria dell'Unione.

Art. 29 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

- 1 L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione.
- 2 Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione - anche a mezzo telefax- e protocollate al Protocollo dell'Unione, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
- 3 Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
- 4 Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
- 5 Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.
- 6 Il proponente ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
- 7 Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza. Il Presidente del Consiglio deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
- 8 Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
- 9 Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 30 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1 Va depositata presso il servizio di Segreteria dell'Unione, con gli stessi termini previsti per la consegna ai consiglieri dell'avviso di prima convocazione della seduta, la documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta medesima, e necessaria per l'eventuale esame da parte dei consiglieri che ne facciano richiesta in cartaceo. La medesima documentazione va trasmessa di norma via posta elettronica, agli indirizzi comunicati, al Presidente del Consiglio, ai componenti della Conferenza dei capigruppo ed ai consiglieri dell'Unione.

2 I termini di deposito presso il Servizio di Segreteria, e di consegna ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, sono raddoppiati per gli atti di approvazione dei verbali di seduta.

3 Ogni consigliere ha diritto di chiedere che non vengano trattati argomenti per il quali non sia stata depositata presso la Segreteria tutta la relativa documentazione entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri dell'avviso di prima convocazione della seduta, compresi quelli di cui al comma 7 del precedente articolo.

TITOLO III SEDUTE CONSILIARI

CAPO 1° SEDE

Art. 31 La sede delle riunioni

1 Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la Sede dell'Unione, in apposita sala.

2 Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3 La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO 2° SCRUTATORI

Art. 32 Nomina ed attribuzioni

1 Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. La regolarità delle votazioni, segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

- 2 Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
- 3 Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
- 4 Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
- 5 Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
- 6 Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
- 7 Ogni Consigliere può chiedere, in caso di contestazione, la verifica della votazione che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente del Consiglio.

CAPO 3° **PRESENZA DEI CONSIGLIERI**

Art. 33 Sedute di prima convocazione

- 1 L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
- 2 Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario dell'Unione ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 3 Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
- 4 Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
- 5 In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
- 6 Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
- 7 Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
- 8 Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
- 9 Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

10 Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 34 Numero legale

- 1 Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Unione.
- 2 Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Unione.
- 3 I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- 4 Ai fini del calcolo del numero legale il Presidente dell'Unione viene computato tra i consiglieri assegnati.

Art. 35 Sedute di seconda convocazione

- 1 La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
- 2 Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente del Consiglio.
- 3 La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata di norma via posta elettronica, nei modi previsti per la prima convocazione.
- 4 Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere inviati via posta elettronica almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 5 La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- 6 In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
- 7 Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
- 8 La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
- 9 Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta, aventi sempre caratteri di urgenza. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
- 10 L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ore prima della seduta.

CAPO 4°

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 36 Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
- 2 Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
- 3 La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
- 4 Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
- 5 Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Direttore dell'Unione, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 37 Sedute aperte

- 1 Quando particolari motivi di ordine sociale lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentiti i capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art 32, comma 2, del presente regolamento.
- 2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
- 3 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
- 4 Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri, con esclusione degli altri presenti.

Art.37 bis Sedute in videoconferenza

1. Ove condizioni di emergenza o sicurezza lo richiedano, il Presidente, sentito il Sindaco e il Segretario Comunale, può convocare il Consiglio disponendo espressamente che la seduta si svolga in videoconferenza.
2. La riunione si svolge attraverso il contemporaneo collegamento dei partecipanti alla seduta a una piattaforma web nella disponibilità dell'Amministrazione oppure, in sua assenza, individuata dal Presidente sentito il Segretario. Tale piattaforma, nel rispetto di

criteri di trasparenza e tracciabilità, dovrà consentire di identificare con certezza i partecipanti, di verificare la loro presenza nel corso della seduta e di esprimere opinioni e voti in piena chiarezza, oltre a permettere ogni altra funzione del Segretario di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Segretario dell'Unione svolge l'appello delle persone presenti in avvio di seduta, accertando la presenza in video di chi è chiamato, potendo anche richiedere l'esibizione di un documento d'identità ove ritenuto necessario. In deroga a quanto previsto dal Titolo III, l'appello, anche ai fini della verifica del numero legale, viene ripetuto ogni volta che il Consiglio affronta un nuovo punto dell'ordine del giorno in cui sia prevista una deliberazione con voto, nonché ogni volta in cui sia necessario accettare continuità e qualità della connessione delle persone partecipanti. L'eventuale assenza di un componente dell'organo al momento a causa di problemi tecnici o di connessione comporta che questi sia considerato assente sul singolo punto.

4. I partecipanti alla seduta si iscrivono a parlare, come previsto dall'art. 39 del Regolamento del Consiglio dell'Unione, subito dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la prenotazione, in una forma che consenta di stabilire l'ordine di prenotazione. Dopo la chiusura delle prenotazioni, a cura del Presidente, i Consiglieri non prenotati possono chiedere di intervenire solo per dichiarazione di voto, fatto personale, richiami al regolamento o all'ordine del giorno. Chi partecipa alla seduta può accendere il microfono solo quando gli è concessa la parola o per richiedere la parola; per il resto della seduta il microfono deve restare disattivato. Resta facoltà del Presidente disattivare il microfono dei partecipanti cui non sia stata data la parola o per toglierla nei casi previsti dal regolamento.

5. In deroga a quanto previsto dal Titolo III, ogni votazione avviene per appello nominale, con chiamata individuale di ogni Consigliere; tale forma non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

6. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

7. La pubblicità della seduta è assicurata mediante la registrazione della videoconferenza; le stesse immagini sono anche trasmesse in diretta sul sito o sui canali individuati dal Comune per la visione delle sedute. La stessa registrazione viene allegata al verbale della seduta; si procederà comunque alla registrazione audio della seduta, in modo che sia garantita in ogni caso la pubblicità e la trasparenza della riunione.

CAPO 5° **DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

Art. 38 Comportamento dei Consiglieri

1 I Consiglieri nella discussione degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2 Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.

3 Se un Consigliere, turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il medesimo Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4 Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio ne ordina l'espulsione alla forza pubblica.

5 Indipendentemente dal richiamo e con la stessa predetta procedura, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 39 Norme generali per gli interventi

1 I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2 Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 38, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

3 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

4 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

5 I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista.

6 A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

7 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

8 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

9 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al primo firmatario delle istanze o petizioni e al firmatario referente di proposta di deliberazione, nei casi in cui è prevista la partecipazione alla seduta del Consiglio.

Art. 40 Tumulti in aula

1 Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

2 In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato con le modalità previste.

Art. 41 Comportamento del pubblico

1 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani o della forza pubblica.

2 La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3 Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

4 Una parte dell'aula può essere riservata ai rappresentanti della stampa.

5 Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

6 Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7 Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 42 Ammissione di funzionari in aula

1 Il Presidente del Consiglio, per le esigenze del Consiglio, o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2 Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO 6° **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Art. 43 Comunicazioni - Ordine dei lavori

- 1 Concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni.
- 2 Concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, ogni Consigliere può chiedere la parola per comunicazioni rilevanti e/o di interesse generale accertata la non contrarietà del consiglieri presenti.
- 3 Le presentazioni delle comunicazioni, di cui al comma precedenti si concludono, di norma e secondo le valutazioni del Presidente, nel tempo di 15 minuti.
- 4 Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
- 5 L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 44 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

- 1 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta.
- 2 Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 45 Norme per la discussione generale

- 1 Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'o.d.g. da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta.
- 2 L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
- 3 Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 4 Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 5 e solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
- 5 Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 10 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
- 6 I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio e per i regolamenti dell'Unione. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.
- 7 Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

8 Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda volta per non più di 5.

9 Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando che il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

10 Il Presidente dell'Unione può intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 15 minuti.

11 Avvenuta la chiusura del dibattito, egli interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 46 Gli emendamenti

1 Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate, con esclusivo riferimento alle materie conferite all'Unione.

2 Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.

3 Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto indirizzati al Presidente dell'Unione e del Presidente del Consiglio, nei tempi previsti per garantirne l'inserimento in ordine del giorno.

4 Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

5 La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

Art. 47 Questione pregiudiziale o sospensiva

1 La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

2 La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

3 Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito.

4 Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

5 Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

6 In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 48 Richiami all'ordine del giorno

1 I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.

2 Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 49 Fatto personale

- 1 Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussista o meno.
- 3 Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
- 4 E' facoltà del Presidente del Consiglio rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
- 5 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri che lo hanno provocato, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 6 Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia oggetto di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di demandare il caso alla commissione di controllo e garanzia affinché indagini e giudichi sulla fondatezza dell'accusa. Ai lavori della commissione non partecipano i consiglieri eventualmente coinvolti.
- 7 La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole dal Presidente del Consiglio.
- 8 Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 50 Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

- 1 Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 2 Dichiara chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 minuti. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto; in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 3 I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO 7° CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 51 Rinvio della seduta ad altro giorno

- 1 Qualora non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 52 Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta.

CAPO 8°

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 53 Diritto di presentazione

1 I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano esclusivamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione di pertinenza dell'Unione.

2 Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati al Presidente del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta e sono dallo stesso sottoposti alla Conferenza dei capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato.

3 Le interrogazioni e le interpellanze debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente, trasmesse al Protocollo dell'Unione per poter essere inserite nel primo Consiglio utile. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

4 Nessun Consigliere può presentare, complessivamente, più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, in una stessa seduta.

Art. 54 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1 La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte finale della seduta pubblica, su decisione del Presidente del Consiglio. La trattazione viene effettuata anche in assenza del numero legale, purché la seduta abbia avuto validamente inizio.

2 La discussione delle interrogazioni ed interpellanze, preventivamente illustrate dai proponenti, non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

3 Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza questa si intende rinviata ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia delegato a ricevere la risposta. Nel caso in cui il consigliere proponente sia assente al momento della discussione per due sedute, la risposta, se scritta, si intende data e non viene più inserita all'ordine del giorno.

4 Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

5 Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

6 Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

7 Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

8 Alle interpellanzze ed interrogazioni per le quali viene chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, viene data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 55 Interrogazioni

1 L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente dell'Unione, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare, con esclusivo riferimento alle materie conferite all'Unione.

2 L'interrogazione è presentata in forma scritta al Protocollo dell'Unione da uno o più Consiglieri, ed è indirizzata al Presidente dell'Unione. Essa va contestualmente comunicata alla Giunta dei Sindaci ed al Presidente del Consiglio.

3 Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato, in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4 Ove non venga chiesta la risposta scritta, Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato, risponde nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione medesima.

Art. 56 Risposta alle interrogazioni

1 Le risposte alle interrogazioni, da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente dopo la presa d'atto dei verbali di sedute precedenti e la ratifica di deliberazioni adottate d'urgenza, vengono date dal Presidente dell'Unione o da un Sindaco delegato per non più di dieci minuti.

2 Dopo la risposta, l'interrogante ha solo diritto di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

3 Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto spetta a ciascuno di essi.

4 L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione.

5 L'assenza giustificata dell'unico interrogante comporta il rinvio dell'interrogazione alla seduta successiva.

Art. 57 Interpellanze

1 L'interpellanza consiste nella domanda, posta al Presidente dell'Unione, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione, con esclusivo riferimento alle materie conferite all'Unione.

2 L'interpellanza è presentata in forma scritta al Protocollo dell'Unione da uno o più Consiglieri ed è indirizzata al Presidente dell'Unione. Essa va contestualmente comunicata alla Giunta dell'Unione ed al Presidente del Consiglio.

3 Il Presidente dell'Unione o un Sindaco delegato risponde nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'interpellanza medesima, salvo la risposta necessiti di documentazione, pareri od altro a cura di soggetti esterni all'ente.

4 Le interpellanze in base all'ordine di presentazione, sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio immediatamente dopo la presa d'atto di verbali di sedute precedenti, la ratifica di deliberazioni adottate d'urgenza dalla giunta e le interrogazioni. Detto ordine di preferenza è limitato a due interpellanze, o una sola se vi è una mozione da trattare.

Art. 58 Svolgimento delle interpellanze

- 1 Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2 Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Unione o da un Sindaco delegato, l'interpellante ha solo diritto di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, esponendone le ragioni per non più di cinque minuti.
- 3 Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo. Il diritto di dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto spetta a ciascun interpellante, esponendo le ragioni per non più di due minuti.
- 4 L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta il rinvio dell'interpellanza.
- 5 L'assenza giustificata dell'unico interpellante comporta il rinvio dell'interpellanza alla seduta successiva.

Art. 59 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente, con precedenza degli interpellanti sugli interroganti.

Art. 60 Mozioni

- 1 La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinata argomento.
- 2 La mozione è presentata in forma scritta al Protocollo dell'Unione ed è indirizzata al Presidente dell'Unione ed al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri.
- 3 Qualora la presentazione avvenga nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio ne dispone l'acquisizione a verbale se riguarda argomenti in discussione.

Art. 61 Svolgimento delle mozioni

- 1 Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2 Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, su accordo degli stessi, e per tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3 Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente e i Sindaci componenti la Giunta. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4 Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 5 Su proposta del Presidente del Consiglio, da sottoporre immediatamente a votazione, pervie dichiarazioni di voto, il Consiglio può deliberare lo svolgimento della mozione nella stessa seduta di presentazione.
- 6 La svolgimento delle mozioni precede quello delle interpellanze.
- 7 Le mozioni, in base all'ordine di presentazione, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio immediatamente dopo la presa d'atto dei verbali di sedute precedenti, la ratifica

di deliberazioni adottate d'urgenza dalla giunta e le interrogazioni. Detto ordine di preferenza è limitato a due mozioni, o una sola se vi è un'interpellanza da trattare.

Art. 62 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 63 Ordini del giorno riguardanti mozioni

1 Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2 Gli ordini del giorno sono messi in votazione immediatamente prime della votazione sulla mozione.

Art. 64 Votazione delle mozioni

1 Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso, dopo la votazione degli emendamenti, e sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate

2 In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso.

Art. 64 bis Ordine di inserimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1 Tutte le mozioni successive alle prime due o alla prima, secondo quanto disposto dal 7° comma del precedente articolo 61 "Svolgimento delle mozioni", verranno inserite in fondo all'o.d.g.

2 In ogni caso, non potranno essere né discusse, né votate, nella medesima seduta, più di cinque mozioni per gruppo consiliare.

3 Al fine del computo del numero predetto, verrà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle mozioni stesse.

4 Analoga limitazione vige in relazione alla presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

5 Qualora i presentatori ritengano, comunque, per motivi d'urgenza, di dover discutere e/o votare interrogazioni, interpellanze o mozioni, in aggiunta a quelle già inserite nell'o.d.g., potranno, in ogni caso, richiedere al Presidente del Consiglio la presentazione delle stesse, seduta stante, secondo quanto disposto dal 5° comma del sopra citato articolo 61 "Svolgimento delle mozioni",

CAPO 9° **VOTAZIONI**

Art. 65 Forme di votazione

- 1 Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.
- 2 Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
- 3 Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa o nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
- 4 La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente del Consiglio, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
- 5 Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 6 La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 66 Votazione in forma palese

- 1 Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
- 2 Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
- 3 Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.
4. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente del Consiglio dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

Art. 67 Votazione per appello nominale

- 1 Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
- 2 Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
- 3 Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 68 Presentazione e approvazione bilancio preventivo

- 1 Il progetto di bilancio di previsione e di suoi allegati sono presentati dalla Giunta dell'Unione al Consiglio ed al Collegio dei revisori nel termine stabilito dal Regolamento di Contabilità e prima dal termine ultimo per l'approvazione fissato dalla legge.
- 2 I componenti del Consiglio dell'Unione hanno facoltà di presentare emendamenti, nel rispetto dei tempi fissati dal Regolamento di Contabilità, dalla presentazione del progetto

di bilancio. La Giunta dell'Unione può presentare emendamenti anche successivamente a tale termine. Tutti gli emendamenti vengono presentati in forma scritta e devono indicare le modalità di copertura finanziaria, in modo tale che la loro eventuale approvazione non alteri il pareggio finanziario e l'equilibrio economico del bilancio.

3 Gli emendamenti presentati vengono trasmessi al dirigente del servizio finanziario al fine della verifica della regolarità contabile.

4 Il progetto di bilancio, comprensivo degli emendamenti e dei relativi pareri, prima della discussione in aula, viene esaminato dalle commissioni consiliari interessate.

5 Il Consiglio decide, tenuto anche conto dei pareri di cui ai commi precedenti, l'ammissibilità degli emendamenti presentati. Sono automaticamente ritenuti ammessi gli emendamenti per i quali siano stati espressi i pareri favorevoli.

6 Conclusa la discussione generale, il Consiglio procede alla votazione degli emendamenti ammessi e, successivamente, alla votazione del progetto di bilancio nel suo complesso, come eventualmente modificato dagli emendamenti approvati.

Art. 69 Votazioni segrete

1 Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

2 Per le votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:

a le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;

b se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3 I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti.

4 Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precise esplicitamente le norme per disciplinare l'elezione, l'elezione ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.

5 Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

6 Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

7 Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

8 I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinchè se ne prenda atto a verbale.

9 Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10 Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11 Il carattere "segreto" della votazione deve esplicitamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 70 Esito delle votazioni

1 Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

2 I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3 In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.

4 Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

5 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

6 Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

Art. 71 Divieto di interventi durante le votazioni

1 Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

2 Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO 1° DELIBERAZIONI DELLE SEDUTE

Art. 72 Deliberazioni

1 Le deliberazioni sono gli atti del Consiglio dell'Unione che hanno contenuto di provvedimento amministrativo, adottati a seguito di istruttoria e sulle cui proposte sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla Legge.

2 Le deliberazioni vengono redatte a cura del Segretario dell'Unione e/o dal Direttore Generale secondo corrette regole amministrative.

3 Le deliberazioni devono necessariamente contenere il numero d'ordine progressivo, la data della seduta, l'indicazione dei consiglieri presenti, l'oggetto, la parte narrativa o descrittiva, l'esito della votazione, nonché la parte dispositivo e le relative sottoscrizioni e pareri se previsti dalla legge.

4 I singoli Consiglieri, esclusivamente nel caso che i loro interventi vertano su aspetti di mera legittimità, possono chiedere di inserire nel testo della deliberazione proprie

dichiarazioni a verbale, previa formale dettatura ovvero tramite consegna di apposito documento scritto.

5 Le deliberazioni vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio nei modi di cui all'art. 43 e sono firmate la Presidente del Consiglio e dal Direttore Generale e/o dal Segretario dell'Unione.

6 Il Segretario dell'Unione attesta la conformità delle copie agli originali a fini amministrativi, la regolare pubblicazione e l'intervenuta esecutività.

CAPO 2° **VERBALI DELLE SEDUTE**

Art. 73 Verbali delle sedute

1 A cura del Segretario dell'Unione viene redatto il verbale di seduta del Consiglio dell'Unione.

2 Il Verbale di seduta riporta lo svolgimento della seduta sotto la forma di resoconto dei lavori consiliari.

3 Il Verbale di seduta è numerato progressivamente e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione.

4 Il Verbale di seduta va comunicato al Consiglio dell'Unione di norma per posta elettronica, ed è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario dell'Unione.

5 L'ordine procedurale di svolgimento delle sedute si presume osservato senza necessità di specifici riferimenti a verbale, salvo che insorgano contestazioni, da formulare al Segretario immediatamente o subito dopo la fine della seduta, a pena di decadenza.

6 Il Presidente del Consiglio può disporre che la verbalizzazione venga redatta con l'ausilio di mezzi audiovisivi, in questo caso il resoconto della seduta sarà redatto integralmente. Vengono di norma predisposti supporti audiovisivi per ogni capogruppo e per ogni consigliere che ne faccia espressamente richiesta.

Art. 74 Approvazione e conservazione del verbale

1 I verbali vengono approvati per alzata di mano, con la maggioranza assoluta dei votanti.

2 Le schede delle votazioni segrete e i supporti audiovisivi sono conservati dal Segretario fino dopo la approvazione dei verbali da parte del Consiglio.

Art. 75 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.